

## **Rifiuti radioattivi**

Sentenza n. 247 del 2006

*Legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi)*

Il Governo impugna l'art. 1 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi).

La difesa erariale premette che la legge regionale vieta sul territorio regionale il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel medesimo territorio, ad esclusione di materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.

La rilevazione tecnica e strumentale delle presenze necessarie sul territorio regionale di materiale nucleare è curata dalle strutture regionali preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria; la Regione adotta inoltre le misure di prevenzione idonee a contrastare il deposito e lo stoccaggio di materiali non prodotti sul territorio regionale.

In sostanza la legge in questione, secondo la prospettazione governativa, produce l'effetto di denuclearizzare l'intero territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo.

La fonte censurata violerebbe in primo luogo l'art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria inerente il settore dei rifiuti radioattivi, quale recepita nell'ordinamento italiano col decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, a sua volta recante principi fondamentali e standard di tutela uniforme, *“senza i quali l'equilibrio ambientale non sarebbe garantito in maniera unitaria e soddisfacente su tutto il territorio nazionale”*.

Viene altresì dedotta la violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia ambientale, giacché non si rinvencono esigenze localizzate, le sole legittimanti un intervento regionale, quali quelle che potrebbero manifestarsi con una situazione di eccezionale accumulo ad effetti nocivi sul territorio regionale.

In sostanza, il problema dello smaltimento di rifiuti pericolosi quali quelli radioattivi non potrebbe essere risolto sulla base di un criterio di autosufficienza delle singole Regioni, occorrendo tener conto dell'eventuale irregolare distribuzione sul territorio delle attività che producono tali rifiuti, nonché della necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza. In ogni caso, il principio di autosufficienza risulterebbe applicato del tutto impropriamente, giacché il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che introduce siffatto principio di derivazione comunitaria nell'ordinamento con riguardo ai rifiuti pericolosi, esclude dal proprio campo di applicazione i rifiuti radioattivi in ragione (sempre secondo la tesi statale) dell'interesse unitario alla protezione ambientale dal rischio di inquinamento nucleare.

Ad avviso del giudice costituzionale il ricorso è fondato nella parte in cui deduce la violazione dei limiti della competenza legislativa regionale quali derivanti dalla potestà statale in materia ambientale e dall'art. 120 della Costituzione.

La Corte premette, richiamando la propria giurisprudenza settoriale, che la materia dell'ambiente e dell'ecosistema rientra nella competenza esclusiva statale pur non escludendo il concorso di normative delle Regioni che perseguono finalità ambientali all'interno delle materie di pertinenza delle Regioni stesse.

Ciò posto, sono due i principi ribaditi dal giudice costituzionale: da un lato, è categoricamente vietato alle singole Regioni l'adozione di misure volte ad ostacolare la libera circolazione di persone e cose fra le varie Regioni; dall'altro, il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi è di dimensione nazionale e non può essere risolto in base al criterio della autosufficienza a livello regionale, in ragione della possibile irregolare distribuzione di questi rifiuti sul territorio nazionale.

Per questi motivi viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della normativa impugnata.

